

Pubblicato il 16/06/2020

Sent. n. 2452/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4211 del 2013, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele D'Alterio, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci n.19;

[omissis], subentrati quali eredi, rappresentati e difesi dall'avvocato Emanuele D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Luisa Errichiello, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Segreteria T.A.R.;

per l'annullamento

- della disposizione dirigenziale del comune di Casalnuovo di Napoli n. [omissis] recante acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere realizzate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Casalnuovo di Napoli in persona del Sindaco pro tempore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 12 maggio 2020 il dott. Pierangelo Sorrentino e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – -OMISSIS-, affittuario dei fondi agricoli siti in Casalnuovo in via Ariosto, ha impugnato il provvedimento di accertamento di inottemperanza e dichiarazione di immissione nel possesso ed acquisizione di opera abusiva, prot. n. [omissis] emesso dal comune di Casalnuovo, riguardante manufatti realizzati sui predetti fondi, di cui alla precedente ordinanza di demolizione n. [omissis] (*“struttura in cemento armato costituita da un locale seminterrato di superficie di circa 25,00 x 15,00 mt con relativo solaio di copertura posto a circa +0,50 mt dal piano di campagna sul quale è stato realizzato un piano sovrastante costituito da n. 26 pilastri di altezza di circa 3,00 mt e relativo solaio di copertura”*).

1.1. – Avverso l'ordinanza di demolizione n. [omissis] il ricorrente ha proposto ricorso innanzi a questo T.A.R.; il relativo giudizio, R.G. n. -OMISSIS-, è stato dichiarato perento con decreto decisorio del 16.1.2015.

2. – Ha dedotto, a sostegno della prospettata illegittimità del provvedimento impugnato con l'odierno ricorso, violazione dell'art. 7 legge n. 241/90 (*sub* I), omessa notifica, nei suoi confronti, dell'ordinanza di demolizione e del provvedimento di acquisizione (*sub* II) e l'assenza di valutazioni in ordine alla rispondenza del provvedimento al pubblico interesse (*sub* III).
3. – Costituitosi in giudizio, il comune di Casalnuovo ha chiesto la reiezione del ricorso siccome infondato.
4. – All'udienza del 12 maggio 2020 la controversia è stata trattenuta in decisione.
5. – Sono infondate le censure sollevate dal ricorrente.
 - 5.1. – Il provvedimento di acquisizione non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario ed il cui presupposto è costituito unicamente dalla constatata mancata ottemperanza al precedente ordine di demolizione (cfr. da ultimo T.A.R. , Lecce , sez. III , 20 marzo 2020 , n. 341; Cons. Stato, Sez. IV, 26 febbraio 2013, n. 1179; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 21 giugno 2013, n. 3203). Va sottolineato, peraltro, che nella stessa ordinanza di demolizione, atto presupposto rispetto all'acquisizione, è contenuta l'espressa avvertenza che l'inottemperanza all'ordine di demolizione, decorso il termine di novanta giorni, comporterà l'acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale, così che l'interessato è reso pienamente edotto delle conseguenze che il legislatore collega al suo comportamento omissivo, senza che sia necessaria l'ulteriore comunicazione di avvio del procedimento per l'acquisizione al patrimonio comunale.
 - 5.2. – La mancata notifica dell'ordinanza di demolizione e della successiva acquisizione gratuita al ricorrente, come detto conduttore dei fondi, non assume rilevanza viziante, in quanto, per pacifico orientamento giurisprudenziale, la mancata notifica del provvedimento sanzionatorio di un abuso edilizio ad uno dei soggetti individuati dall'art. 31, secondo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 (responsabile dell'abuso e proprietario) non determina l'illegittimità dell'atto, ma solo l'inefficacia di questo nei confronti di chi non ne abbia avuto conoscenza (cfr., fra le tante, T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 19 giugno 2015, n. 8518; T.A.R. Milano, sez. II, 06 febbraio 2017, n. 299).
 - 5.2.1. – E' soltanto la mancata notifica dell'ordine di demolizione al proprietario che – pur non facendo venir meno per ciò solo la legittimità dello stesso – preclude l'emanazione del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, in caso di mancata spontanea ottemperanza da parte dell'autore dell'abuso all'ordine impartito (T.A.R., Napoli, sez. II, 10 giugno 2019, n. 3146).
 - 5.2.2. – Ciò che occorre affinché un bene immobile abusivo possa essere legittimamente oggetto dell'ulteriore sanzione costituita dall'acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 31, d.P.R. n. 380/2001, insomma, è che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i comproprietari, al pari anche del conseguente provvedimento acquisitivo (T.A.R., Napoli, sez. VIII, 07 novembre 2017, n. 5218). Del resto, nel caso di specie neppure risulta che il proprietario, al fine di evitare le sanzioni in tal caso previste o l'acquisizione come effetto dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, abbia comprovato (non solo di essere estraneo all'abuso, ma anche) di aver posto in essere delle idonee azioni finalizzate a costringere il responsabile dell'attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi (ex multis: T.A.R. Milano, sez. II, 08 marzo 2019, n. 506).
 - 5.3. – Del pari immeritevole di accoglimento l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'incongruità e insufficienza del compendio motivazionale dell'atto impugnato. Come recentemente ribadito, infatti, "l'ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un'opera abusiva si configura quale atto dovuto, privo di discrezionalità, subordinato al solo accertamento dell'inottemperanza di ingiunzione di demolizione ed al decorso del termine di legge (che ne costituiscono i presupposti), così che la censura di carenza di motivazione in ordine alla valutazione dell'interesse pubblico è destituita di qualsiasi fondamento giuridico, non essendovi alcuna valutazione discrezionale da compiere e, di conseguenza, da giustificare" (Cons. St., Sez. II , 07 febbraio 2020, n. 996).
6. – Per le ragioni sopra esposte il ricorso, siccome infondato, va respinto.
7. – Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente alla refusione, in favore del comune di Casalnuovo di Napoli, in persona del Sindaco in carica, delle spese e competenze di giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, oltre accessori, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2020 tenutasi con collegamento da remoto ai sensi dell'art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, con l'intervento dei magistrati:

Paolo Corciulo, Presidente

Antonella Lariccia, Primo Referendario

Pierangelo Sorrentino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Pierangelo Sorrentino

IL PRESIDENTE

Paolo Corciulo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.